

esercizio precedente.

In tale secondo caso, si renderebbe necessaria & apposita autorizzazione dei Ministeri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, ai sensi dell'art. 13, n. 14 della legge regolatrice dell'Istituto -

Dell'operazione verrebbero applicate le condizioni attualmente praticate per mutui a Comuni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 31 gennaio e del 18 ottobre 1952, confermate nella seduta del 4 aprile 1954, con l'intesa che la durata dell'ammortamento potrebbe essere fissata in anni 15 da elevarsi, ove si rendesse necessario, al limite massimo di anni 20.

L'erogazione del finanziamento verrebbe effettuata, in relazione alle disponibilità della Gestione Ordinaria, in più esercizi.

Il Direttore Generale,  
Visto il suesposto rapporto del Servizio Affari Patrimoniali Mobiliari, pro-